

# **Statuto della società anonima Swiss Life Holding**

**del 1° febbraio 2008**

(Traduzione dal testo originale in lingua tedesca)

**Zurigo, febbraio 2008**

## I. Ragione sociale, scopo e sede

### 1. Ragione sociale, forma giuridica

Sotto la ditta

"Swiss Life Holding",

denominata in seguito "società", è istituita una società anonima ai sensi dell'art. 620segg. CO.

### 2. Scopo

Lo scopo della società è detenere, acquisire e alienare partecipazioni nel settore dei servizi assicurativi e finanziari in Svizzera e all'estero. La società può partecipare, finanziare, fondare o acquistare imprese di ogni tipo.

### 3. Sede e durata

La società ha la sua sede a Zurigo.  
La durata della società è illimitata.

## II. Capitale azionario

### 4. Capitale azionario, azioni, assunzione di beni e conferimento in natura

4.1 Il capitale azionario ammonta a un miliardo centottantotto milioni seicentocinquantaquattromila e novecentoventisei franchi svizzeri (CHF 1 188 654 926) ed è suddiviso in 34 960 439 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 34 l'una.

4.2 Nel libro delle azioni sono indicati cognome e nome, residenza, indirizzo e cittadinanza (per le persone giuridiche con sede) dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Le persone, a cui in base a disposizione legale compete il diritto di voto ma non la proprietà di un'azione, vengono annotate, su richiesta, nel libro delle azioni (usufruttuari legali, rappresentanti legali di minorenni, ecc.).

4.3 Il consiglio d'amministrazione può negare il riconoscimento di un acquirente quale azionista con diritto di voto, se l'acquirente, malgrado richiesta, non dichiara espressamente di avere acquistato le azioni nominative in proprio nome e per proprio conto. Il consiglio d'amministrazione può delegare i poteri ai sensi della presente cifra 4.3 alla direzione del gruppo. Esso formula i principi relativi all'iscrizione dei fiduciari/nominee.

4.4 L'azione è indivisibile. La società riconosce soltanto un rappresentante per azione. Il diritto di voto nonché i diritti connessi al diritto di voto e inerenti all'azione nominativa possono essere esercitati nei confronti della società soltanto da una persona iscritta o annotata con diritto di voto nel libro delle azioni.

4.5 L'azionista può sempre far richiesta presso la società di un attestato certificante le azioni nominative di sua proprietà. L'azionista non ha tuttavia alcun diritto alla stampa e alla consegna di certificati per le azioni nominative. La società può invece stampare e consegnare in qualsiasi momento certificati per azioni nominative nonché, previo assenso dell'azionista, annullare senza sostituirli i certificati emessi ad essa pervenuti.

4.6 Le azioni nominative non certificate possono essere trasferite soltanto mediante cessione di tutti i diritti connessi. Per essere convalidata la cessione necessita di una notifica alla società. Se l'azionista affida ad una banca la gestione di azioni nominative non certificate, queste ultime possono essere trasferite soltanto con la cooperazione della banca. Esse possono essere inoltre costituite in pegno soltanto a favore della banca in questione; in tal caso, non si rende necessaria una notifica alla società.

4.7 Mediante modificazione dello statuto, l'assemblea generale può in ogni momento trasformare azioni nominative in azioni al portatore e viceversa.

4.8 La società intende, a costituzione effettuata, rilevare dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, con sede a Zurigo, 10 000 azioni nominative interamente liberate della Swiss Life Funds AG, con sede a Zurigo, del valore nominale di CHF 1 000 l'una nonché 1 000 azioni liberate al 50% della Swiss Life Cayman Finance Ltd., con sede a George Town, Isole Cayman, del valore nominale di USD 50 l'una, conformemente ai contratti di assunzione di beni ancora da redigere, al prezzo massimo di CHF 15 650 000 (Swiss Life Funds AG) o per un massimo di CHF 40 000 (Swiss Life Cayman Finance Ltd.).

4.9 Il capitale azionario della società viene aumentato al massimo di CHF 84 439 034 mediante emissione di 2 483 501 azioni nominative al massimo da liberare completamente, del valore nominale di CHF 34 l'una, per l'esercizio dei diritti d'opzione e di conversione accordati dalla società o da società del gruppo in relazione a nuove o esistenti obbligazioni di prestiti o obbligazioni similari. La società si fa carico della tassa di bollo d'emissione.

È escluso il diritto d'opzione degli attuali azionisti; permane, tuttavia, il loro diritto preferenziale di sottoscrizione. Il consiglio d'amministrazione determina le condizioni legate al diritto di conversione o al diritto d'opzione. L'acquisto di azioni nominative esercitando il diritto di opzione o di conversione e l'ulteriore trasmissione delle azioni nominative sono soggetti alle limitazioni ai sensi della cifra 4.3. delle disposizioni dello statuto.

4.10 La società, ai sensi del contratto di assunzione di beni del 15 novembre 2002 stipulato tra la società e la Credit Suisse First Boston, Zurigo, in occasione dell'aumento di capitale del 18 novembre 2002, rileva dalla Credit Suisse First Boston, Zurigo, quale fiduciaria degli azionisti attuali della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, 10 822 084 azioni nominative interamente liberate della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo del valore nominale di CHF 50 l'una. Queste azioni vengono rilevate a un valore di CHF 703 435 460 complessivi. A titolo di contropartita per questo conferimento in natura, la società consegna alla Credit Suisse First Boston, quale fiduciaria degli attuali azionisti della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, complessivamente 10 834 704 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 541 735 200 complessivi.

4.11 La società, conformemente al contratto di assunzione di beni del 17 maggio 2004 fra la Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo, e la società della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo, riprende 1 700 000 azioni al portatore interamente liberate del valore nominale di CHF 100 l'una della Banca del Gottardo, Lugano, al prezzo complessivo di CHF 1 340 000 000.

### III. Organizzazione

#### 5. Organi della società

Gli organi della società sono:  
A. l'assemblea generale  
B. il consiglio d'amministrazione  
C. l'ufficio di revisione

#### A. Assemblea generale

#### 6. Poteri dell'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo della società. Ad essa spettano i poteri inalienabili seguenti:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina dei membri del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione come pure la nomina del revisore del conto di gruppo;
3. l'approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del conto di gruppo;
4. la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo;
5. il scarico ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo;
6. la deliberazione sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

#### 7. Convocazione e svolgimento dell'assemblea generale

- 7.1 L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; ogni qualvolta sia necessario, si convocano assemblee straordinarie.
- 7.2 L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione, e quando occorra, dall'ufficio di revisione, dai liquidatori o dai rappresentanti degli obbligazionisti.
- 7.3 Gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale azionario possono chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale, indicando gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell'assemblea generale.
- 7.4 La convocazione avviene mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in cui sono indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del consiglio d'amministrazione ed eventuali proposte degli azionisti. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'adunanza.
- 7.5 Azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di almeno un milione di franchi possono chiedere per scritto, entro il termine pubblicato dalla società, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno indicando le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell'assemblea generale.
- 7.6 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Nella convocazione va menzionato che ogni azionista può richiedere che gli venga inviata una copia dei documenti in questione.

- 7.7 L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o da un altro membro del consiglio d'amministrazione. Il presidente nomina il verbalizzante e gli scrutatori, che non devono necessariamente essere azionisti.

#### 8. Diritto di voto all'assemblea generale

- 8.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 8.2 Un azionista può farsi rappresentare all'assemblea generale soltanto dal suo rappresentante legale o - mediante delega scritta - da un altro azionista avente diritto di voto, da un rappresentante degli organi, dal rappresentante indipendente o da un rappresentante depositario; le persone coniugate possono farsi inoltre rappresentare dal loro coniuge.

Per l'esercizio del diritto di voto nessun azionista può - per azioni proprie o rappresentate - riunire direttamente o indirettamente su di sé più del 10% dell'intero capitale azionario. In tal caso vengono considerate come un'unica persona le persone giuridiche e le società di persone riunite tra loro a livello di capitale, di voto o di gestione o in altro modo, come pure le persone fisiche o giuridiche e le società di persone che coordinano le loro attività mediante accordo, sindacato o in altro modo.

Il consiglio d'amministrazione può, nell'ambito delle sue competenze, ammettere delle eccezioni alle limitazioni sopra menzionate.

- 8.3 Il consiglio d'amministrazione può derogare a queste regole con apposito regolamento a favore degli organi della società e dei rappresentanti depositari come pure del rappresentante indipendente.
- 8.4 Su questioni inerenti all'esercizio del diritto di voto gli amministratori presenti deliberano con decisione maggioritaria.

#### 9. Deliberazioni dell'assemblea generale

- 9.1 Salvo contraria disposizione della legge o del presente statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi e ritenuti validi.
- 9.2 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti delle azioni rappresentate e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
  1. la modificazione dello scopo sociale;
  2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
  3. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
  4. la modificazione delle disposizioni concernenti sia il trasferimento delle azioni nominative ai sensi della cifra 4.3 che la limitazione al diritto di voto ai sensi della cifra 8.2;
  5. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
  6. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;
  7. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
  8. il trasferimento della sede della società;
  9. lo scioglimento della società con o senza liquidazione;
  10. la revoca di più di un terzo degli amministratori;
  11. la modificazione della cifra 9.2.

9.3 Le nomine e le deliberazioni avvengono apertamente, salvo che il presidente o azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% dell'intero capitale azionario richiedano che le deliberazioni vengano effettuate mediante scheda di votazione. Il presidente ha la facoltà di sostituire le deliberazioni mediante schede di votazione con un sistema di votazione elettronico.

## B. Consiglio d'amministrazione

### 10. Composizione, nomina, delega della gestione, convocazione

10.1 Il consiglio d'amministrazione si compone di almeno 5 fino ad un massimo di 14 membri.

10.2 I membri del consiglio d'amministrazione sono eletti dall'assemblea generale per la durata massima di tre anni; l'elezione avviene con uno scaglionamento iniziale che comporta ogni anno il rinnovamento di un numero costante di persone, inducendo così tutti i membri a ripresentarsi alle elezioni nell'arco di tre anni. Per "un anno" si intende il periodo compreso tra un'assemblea generale ordinaria e la seguente. I membri, il cui mandato viene a scadere, sono in ogni tempo rieleggibili. Se un membro lascia il proprio incarico prima della fine del suo mandato, questo sarà portato a termine dal suo successore.

10.3 All'inizio ed in caso di aumento o di riduzione del numero degli amministratori il consiglio d'amministrazione fissa l'ordine di successione delle elezioni, rispettivamente delle rielezioni. Di conseguenza può verificarsi che il mandato di alcuni membri abbia una durata inferiore ai tre anni.

10.4 Il consiglio d'amministrazione si costituisce autonomamente. È autorizzato a delegare integralmente o in parte la gestione a comitati di amministratori, a singoli amministratori e/o a terzi ed in modo particolare ad una direzione del gruppo conformemente al regolamento d'organizzazione.

10.5 Il consiglio d'amministrazione si riunisce su invito del presidente, per quanto necessario alla gestione degli affari. Può altresì essere convocato, se richiesto per scritto da un amministratore o dalla direzione del gruppo indicando gli oggetti all'ordine del giorno.

10.6 Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. A parità di voti il presidente ha voto preponderante. Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore. Esse sono prese a maggioranza dei voti emessi.

10.7 I membri del consiglio d'amministrazione ricevono un onorario corrispondente alla loro attività, tale importo è fissato dal consiglio d'amministrazione stesso.

### 11. Poteri inalienabili del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; la designazione delle persone aventi diritto di firma indicando anche il tipo di firma;

5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. la constatazione di aumenti del capitale come pure di ulteriori liberazioni e le conseguenti modifiche statutarie.

## C. Ufficio di revisione

### 12. Nomina, diritti e doveri dell'ufficio di revisione

12.1 L'ufficio di revisione e il revisore del conto di gruppo sono nominati dall'assemblea generale per la durata di un anno.

12.2 Diritti e doveri dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo sono stabiliti dalle disposizioni di legge.

## IV. Altre disposizioni

### 13. Esercizio, conto annuale e conto di gruppo

13.1 La fine dell'esercizio viene determinata mediante decisione del consiglio d'amministrazione.

13.2 Il conto annuale e il conto di gruppo vengono allestiti conformemente alle disposizioni di legge.

### 14. Ripartizione degli utili

14.1 Il 10% dell'utile dell'esercizio risultante dal bilancio è assegnato alla riserva generale ai sensi dell'articolo 671 CO, sino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario oppure, nel caso in cui siano stati fatti dei prelievi, raggiunga nuovamente tale ammontare.

14.2 Per il resto, è l'assemblea generale che decide nel limite delle disposizioni di legge in merito all'impiego dell'utile dell'esercizio. Essa può assegnare una parte dell'utile dell'esercizio alle riserve dichiarate.

### 15. Scioglimento

15.1 Lo scioglimento della società avviene in base all'art. 736segg. CO.

15.2 La liquidazione spetta al consiglio d'amministrazione, salvo che da una deliberazione dell'assemblea generale non sia rimessa ad altre persone.

### 16. Pubblicazioni e comunicazioni

Pubblicazioni e comunicazioni avvengono mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, organo di pubblicazione della società.

\* \* \* \* \*